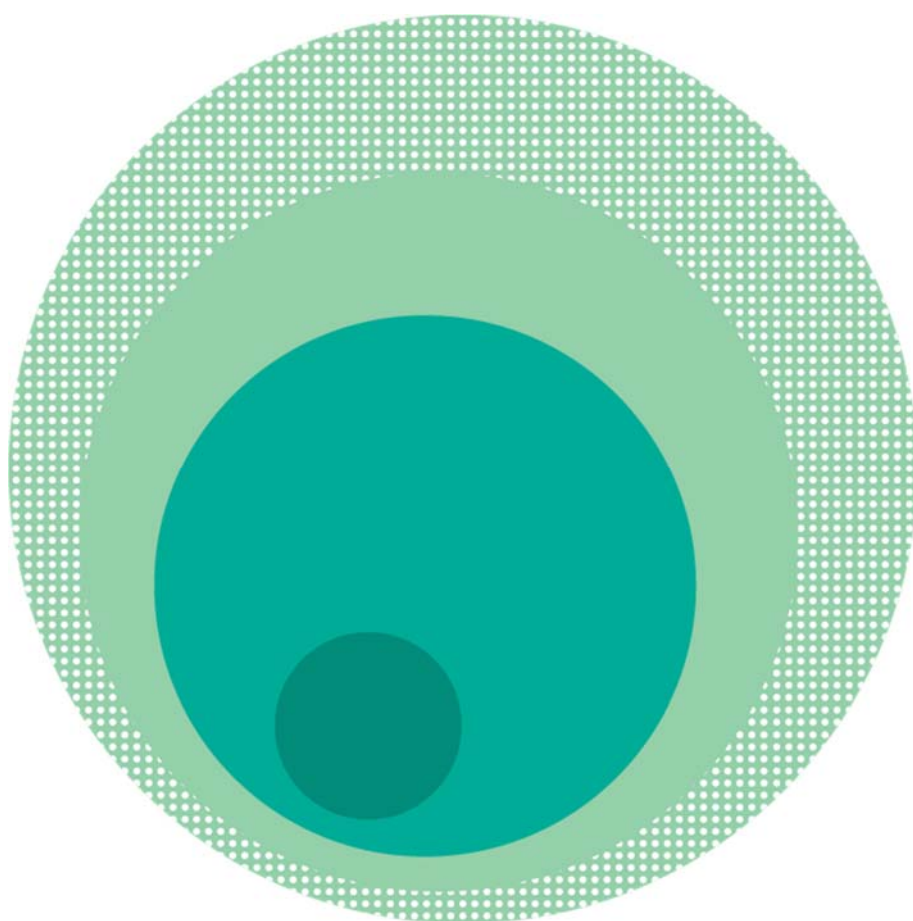


Nuove regole per gli interpelli: contributo solo per i casi complessi e consultazione obbligatoria

Con l'approvazione definitiva del terzo decreto correttivo IRPEF-IRES da parte del Governo, la disciplina degli interpelli tributari ha subito un profondo riassetto. D'ora in poi, il contributo economico per la presentazione dell'istanza sarà richiesto solo per le "fattispecie particolarmente complesse" mentre, per tutte le altre, sarà sufficiente la nuova procedura di consultazione semplificata



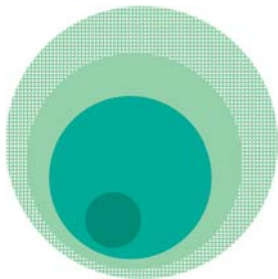
Con l'approvazione definitiva del terzo decreto correttivo IRPEF-IRES ad opera del Consiglio dei Ministri del **20 novembre 2025**, il legislatore ha segnato un rilevante cambio di passo nella disciplina degli interpelli tributari, intervenendo sull'articolo 11 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente). In particolare, per effetto delle modifiche approvate, il versamento del **contributo** previsto per la presentazione delle **istanze di interpello** non sarà più generalizzato (come previsto inizialmente), ma limitato ai soli casi di **“fattispecie particolarmente complesse”**. Infatti, il testo del decreto, modificando il comma 3 dell'articolo 11, individua il contributo quale condizione di ammissibilità dell'istanza soltanto in presenza del requisito di complessità dell'istanza, il cui accertamento, tuttavia, sarà rimesso ad un successivo **regolamento ministeriale**. Quest'ultimo dovrà definire non solo le modalità di versamento e gli importi dovuti, ma anche i parametri che individuano la “complessità” della questione prospettata, introducendo una griglia valutativa che tenga conto della tipologia di contribuente, del volume d'affari o di ricavi e della natura dell'interpello presentato. Il principio di fondo che si vuole affermare è quello di una razionalizzazione dello strumento dell'interpello, che negli anni ha subito una “massificazione” nell'utilizzo, anche a fronte di questioni di modesto rilievo o agevolmente risolvibili mediante l'analisi della prassi esistente. In questo contesto si inserisce anche la previsione dell'obbligatorietà della **“consultazione semplificata”** (ex art. 10-nonies Legge 212/2000): in tal

senso, prima di poter presentare un interpello ordinario, il contribuente dovrà obbligatoriamente interrogare la **banca dati** dell'Agenzia delle Entrate, la quale (secondo quanto previsto) sarà alimentata anche mediante strumenti di intelligenza artificiale. L'istanza sarà dichiarata **inammissibile** se il sistema restituirà una risposta pertinente già disponibile, fatto salvo il caso in cui il contribuente dimostri che la risposta non è univoca o non è risolutiva per il caso specifico. Si tratta quindi di un duplice filtro all'accesso: da un lato, l'obbligatorietà della consultazione preventiva; dall'altro, la possibile onerosità economica dell'istanza in presenza di situazioni complesse. Suscita perplessità il ricorso all'intelligenza artificiale per la consultazione semplificata: il rischio è che risposte erranee o imprecise generate da un errato "prompt" possano determinare un blocco ingiustificato dell'interpello, privando il contribuente di una tutela essenziale.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

1 dicembre 2025



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”